

L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI

Gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto, unitamente alle preoccupazioni su possibili conseguenze ambientali negative del processo di apertura dei mercati energetici alla concorrenza, hanno contribuito ad aumentare l'attenzione sul ruolo dell'efficienza energetica negli usi finali, nel perseguimento di obiettivi di contenimento delle emissioni di gas di serra.

Con riferimento all'uso efficiente delle risorse, l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 79, e l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, hanno previsto rispettivamente che tra gli obblighi connessi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale vi sia quello di perseguire l'efficienza energetica negli usi finali secondo obiettivi quantitativi da definirsi in un successivo decreto ministeriale. I decreti 24 aprile 2001 emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'ambiente hanno risposto a tale previsione.

I decreti ministeriali 24 aprile 2001

Gli obiettivi

I decreti 24 aprile 2001 fissano obiettivi nazionali annuali di contenimento dei consumi di energia primaria per il periodo 2002-2006 come riportato nella tavola seguente. Almeno la metà di questi obiettivi dovrà essere perseguita attraverso interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia elettrica e di gas naturale².

² Il fattore di conversione dei kWh in tep è fissato dai decreti per il primo anno di applicazione ($1 \text{ kWh} = 0.22 \times 10^{-3} \text{ tep}$) e può essere successivamente aggiornato dall'Autorità in funzione dei miglioramenti di efficienza conseguibili dalle tecnologie di generazione termoelettrica. L'Autorità determina anche i poteri calorifici inferiori dei combustibili.

TAV. 5.34 OBIETTIVI QUANTITATIVI NAZIONALI

ANNO	OBIETTIVO (MTEP/ANNO)	
	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	DISTRIBUZIONE DI GAS
2002	0,10	0,10
2003	0,50	0,40
2004	0,90	0,70
2005	1,20	1,00
2006	1,60	1,30

Il raggiungimento di questi obiettivi produce una riduzione dei consumi complessivi di energia, rispetto al livello che essi avrebbero altrimenti mostrato.

Gli obiettivi nazionali vengono ripartiti tra i distributori di energia elettrica e di gas in proporzione alla quantità, autocertificata, di energia elettrica o di gas naturale distribuita ai clienti finali in rapporto al totale nazionale, comunicato annualmente dall'Autorità. Entrambe le grandezze sono conteggiate nell'anno precedente.

Fino all'emanazione di un successivo decreto dei due ministeri competenti, sono soggetti agli obblighi stabiliti dai due decreti solamente i distributori e le imprese di distribuzione che forniscono almeno 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Si tratta nel complesso di circa 30 distributori.

Anche per il singolo distributore, non meno del 50 per cento dell'obiettivo annuale deve essere ottenuto attraverso interventi di riduzione dei consumi del vettore energetico fornito. I distributori sono inoltre tenuti al rispetto di obblighi sia di informazione delle regioni o province autonome interessate, sia di coordinamento delle proprie iniziative volte al conseguimento degli obiettivi specifici a essi assegnati, tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico/ambientale regionale e locale.

Per garantire una certa gradualità nell'avvio del meccanismo, limitatamente all'anno 2002 è previsto che i distributori possano contabilizzare risparmi energetici prodotti da progetti realizzati nel 2001, a patto che questi siano stati oggetto di accordo con la pubblica amministrazione e previo parere conforme dell'Autorità. Inoltre, eventuali deficit di risparmio rispetto all'obiettivo specifico possono essere compensati nei due anni successivi (2003 e 2004) senza per questo incorrere in alcuna sanzione.

I progetti ammissibili

Gli obiettivi di risparmio energetico devono essere raggiunti attraverso la predisposizione di interventi, o "progetti", i cui risultati in termini di energia primaria risparmiata sono valutati sulla base di apposite *Linee guida* predisposte e pubblicate dall'Autorità, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di consultazione dei soggetti interessati.

Le tipologie di intervento tipicamente ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore sono elencate nell'allegato I a entrambi i decreti. Sono esplicitamente esclusi i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica³. Ogni progetto genera un risultato di energia primaria risparmiata per un massimo di cinque anni⁴.

I progetti possono essere realizzati direttamente dai distributori, anche attraverso società da loro controllate, ovvero da società terze operanti nel settore dei servizi energetici (autonomamente o per conto dei distributori).

I titoli di efficienza energetica

Ogni anno l'Autorità dovrà valutare e certificare i risparmi energetici ottenuti da tutti i singoli progetti. La certificazione avverrà attraverso l'emissione di Titoli di efficienza energetica (TEE) il cui valore sarà espresso in termini di energia primaria risparmiata (tep).

I TEE possono essere scambiati tra gli operatori attraverso contratti bilaterali, ovvero nel mercato dei titoli che sarà appositamente organizzato dal Gestore del mercato unitamente alle regole di funzionamento del mercato stesso, d'intesa con l'Autorità.

La possibilità di scambiare TEE consentirà ai distributori, che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia negli usi finali attraverso la realizzazione di progetti, di acquistare (in sostituzione alla realizzazione di progetti) titoli di efficienza energetica da quei soggetti che invece presentano costi marginali di risparmio relativamente inferiori, e che pertanto avranno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato. Lo sviluppo del mercato dei TEE è pertanto di fondamentale importanza per contenere i costi complessivamente sostenuti dai distributori e dalle società terze operanti nel settore dei servizi energetici (le cosiddette *Energy Services Companies* o ESCO) per il conseguimento degli obiettivi quantitativi fissati dai decreti.

³ Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW.

⁴ Sono inoltre previste specifiche modalità di certificazione dei prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito dei progetti o dei quali sia comunque promosso l'impiego.

**I controlli, le verifiche
e le sanzioni**

Per verificare che i progetti siano stati effettivamente realizzati conformemente ai criteri stabiliti nei decreti e nelle *Linee guida* emanate dall'Autorità, questa svolgerà appositi controlli, anche a campione.

La verifica del conseguimento degli obiettivi quantitativi assegnati dai decreti ai singoli distributori verrà effettuata annualmente dall'Autorità sulla base della trasmissione, da parte degli stessi distributori, dei TEE relativi all'anno precedente.

Il mancato conseguimento degli obiettivi quantitativi da parte dei singoli distributori soggetti all'obbligo viene sanzionato. Le sanzioni vengono definite e applicate dall'Autorità.

**Il recupero dei costi
sostenuti**

I decreti prevedono la possibilità che i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi quantitativi loro assegnati possano essere finanziati, per la parte non coperta da altre risorse, attraverso le tariffe di trasporto dell'energia elettrica e del gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità. Tali criteri dovranno anche tenere conto degli "eventuali incrementi o diminuzioni di profitto connessi alla maggiore o minore vendita di energia elettrica/gas conseguente alla realizzazione dei progetti".

Le proposte dell'Autorità

Nell'aprile 2002 l'Autorità ha diffuso un documento di consultazione contenente le proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. Nel definire le proposte, l'Autorità ha perseguito 4 obiettivi principali:

- dare certezza e affidabilità agli operatori, in modo da favorire la più ampia diffusione possibile dei progetti di efficienza energetica;
- semplificare le procedure di valutazione e di controllo dei risultati dei progetti, in modo da minimizzare le esigenze di misurazione e controllo, pur mantenendo una ragionevole precisione delle stime dei risultati;
- favorire lo sviluppo del mercato dei titoli di efficienza energetica, garantendo la massima semplicità e trasparenza, agevolando l'accesso al mercato del più ampio numero di soggetti possibile, promuovendo la flessibilità;
- contribuire alla eliminazione degli attriti che frenano lo sviluppo del mercato dei prodotti e dei servizi energetici, promuovendo al contempo l'efficienza e l'innovazione tecnologica.

Criteri per la preparazione, esecuzione, valutazione e controllo dei progetti di risparmio energetico L'Autorità propone che i soggetti che possono realizzare progetti per l'efficienza energetica si occupino di ottenere eventuali autorizzazioni e permessi richiesti dalla normativa vigente conservando la relativa documentazione tecnica, che potrà essere richiesta in sede di controlli a campione. Viene altresì proposto di definire una taglia minima per ogni intervento ammissibile al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dai decreti. Le modalità di esecuzione dei progetti non dovranno risultare né di ostacolo allo sviluppo della concorrenza né discriminatorie nei confronti delle diverse tipologie di clienti.

Valutazione dei risparmi Vengono proposti tre approcci di valutazione dei risparmi conseguiti dai progetti realizzati nell'ambito dei decreti:

- valutazione standardizzata;
- valutazione ingegneristica;
- valutazione consuntiva basata su piani di monitoraggio energetico, approvati tramite verifica preliminare di conformità alle disposizioni dei decreti e delle *Linee guida*, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dei decreti.

I metodi di valutazione standardizzata sono definiti per alcune tipologie di intervento ripetibili su larga scala, e che permettono di stabilire il risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento (apparecchiatura ad alta efficienza installata o della quale si è promossa l'installazione), date determinate condizioni. Il ricorso a tali metodi standardizzati permette di ridurre al minimo non solo i requisiti in materia di preparazione dei progetti, ma anche la documentazione richiesta per la certificazione dei risultati.

I metodi di valutazione ingegneristica sono basati sulla identificazione di un algoritmo di stima dei risparmi di energia primaria, i cui risultati dipendono dai valori consuntivi non solo di unità installate ma anche di parametri di utilizzo; tali valori dovranno essere adeguatamente registrati nel corso della vita del progetto. Per le tipologie di intervento per le quali sono disponibili metodi di valutazione ingegneristica saranno quindi richieste agli operatori la rilevazione di uno o più parametri, relativi in particolare all'utilizzo delle tecnologie installate (per esempio, numero di ore di funzionamento, fattore di carico medio ecc.) e la predisposizione a consuntivo di una documentazione maggiore rispetto a quanto previsto per i metodi standardizzati, allo scopo di comprovare i risparmi ottenuti⁵.

⁵ Nell'appendice B al documento di consultazione è contenuta una scheda esemplificativa di applicazione di questo metodo.

I metodi di valutazione consuntiva, basati su piani di monitoraggio energetico, si applicano alle tipologie di progetti per le quali non sono disponibili metodi di valutazione definiti dall'Autorità (standardizzati o ingegneristici). L'Autorità propone che in tali casi debba essere effettuata una verifica preliminare di conformità del piano di monitoraggio alle disposizioni dei decreti e delle *Linee guida* ai sensi dell'art. 5, comma 7, dei decreti.

In tutti i casi, l'Autorità stabilisce che il risparmio energetico debba essere ottenuto a parità di servizio energetico reso all'utenza.

Per la valutazione standardizzata e ingegneristica l'Autorità indicherà la tecnologia di riferimento rispetto a cui vengono valutati i risparmi conseguiti dal singolo progetto. Per le tipologie di progetti per le quali sono disponibili schede di valutazione standardizzata l'Autorità definisce inoltre:

- i coefficienti correttivi per risparmi non addizionali, che consentono di depurare i risparmi lordi attribuiti all'intervento dai risparmi conseguiti da quegli utenti che hanno partecipato al progetto per convenienza economica, ma che avrebbero comunque fatto scelte di consumo simili anche in assenza del progetto;
- i coefficienti correttivi per modalità di consegna diverse dall'installazione diretta degli apparecchi ad alta efficienza (per esempio, semplice vendita senza installazione o invio di buoni di acquisto);
- una taglia di progetto fissata in termini di numero minimo di unità fisiche di riferimento (per esempio, numero di apparecchi installati).

Al fine di considerare l'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdere nel tempo dei risparmi conseguibili attraverso tali progetti, l'Autorità propone che, per i quattro anni successivi a quello di avvio dell'intervento, sia considerata una persistenza dei risparmi in una misura compresa tra il 100 e il 95 per cento rispetto all'anno precedente, in funzione delle diverse tipologie di intervento (per esempio, progetti di tipo attivo e progetti di tipo passivo).

Tutti i coefficienti e parametri utilizzati per definire i valori unitari di risparmio energetico attribuibili alle diverse tipologie di progetto saranno oggetto di verifica continua da parte dell'Autorità e potranno essere aggiornati.

Per i progetti per i quali è necessario ricorrere a metodi di valutazione consuntiva, la definizione della tecnologia di riferimento e dei fattori correttivi dovrà essere effettuata e debitamente documentata dal soggetto che attua l'intervento e non potrà basarsi su parametri standard. Anche la persistenza dei

risparmi nell'arco dei cinque anni di vita utile dei progetti dovrà essere misurata direttamente. La taglia minima di progetto verrà invece determinata dall'Autorità e fissata in termini di unità energetiche.

Per tutti i progetti che prevedono campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione e promozione come misure accompagnatorie, l'Autorità propone di attribuire a priori un valore standard ai benefici incrementali conseguibili attraverso tali misure; esso verrà fissato a seguito del processo di consultazione e potrà essere differenziato per tipologia di intervento. Per le campagne di informazione, promozione e sensibilizzazione che costituiscono progetti a se stanti, l'Autorità propone invece che sia sempre utilizzato il metodo della valutazione consuntiva.

Criteria per la parziale copertura tariffaria dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti

L'Autorità propone che i distributori abbiano la possibilità di recuperare, attraverso lo strumento tariffario, la parte non coperta da altre risorse dei costi sostenuti per il conseguimento degli obiettivi quantitativi loro imposti.

Il riconoscimento sarà basato su parametri standard e quindi tali da promuovere l'efficienza nella realizzazione dei progetti di risparmio energetico. Il parametro standard sarà costituito dal costo medio riconosciuto per unità di energia risparmiata, espresso in euro/tep; inoltre verrà fissato con riferimento al costo medio evitato di acquisto di quell'unità di energia, a una *proxi* del costo ambientale evitato attraverso il risparmio di quell'unità di energia, alla quota dei costi relativi alla realizzazione dei progetti che dovrà essere coperta, in media, attraverso altre risorse, e infine alle stime disponibili circa il costo medio di risparmio energetico per alcune tipologie di progetti⁶.

Per favorire la riduzione dei consumi finali, si propone che il riconoscimento sia limitato ai risparmi di energia primaria, ottenuti attraverso progetti di riduzione dei consumi di energia elettrica o di gas, e che avvenga fino all'occorrenza degli obiettivi specifici dei decreti imposti ai singoli distributori.

6 Cfr. F. Krause, *Strategie ed interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso misure di efficienza negli usi finali di energia elettrica*, ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Roma, 1998.

Per quanto attiene agli *“eventuali incrementi o diminuzioni di profitto o di perdita economica connessi alla maggiore o minore vendita di energia elettrica o di gas conseguente alla realizzazione dei progetti”*, l'Autorità ritiene che, per effetto delle strutture tariffarie del servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, definite rispettivamente dalle delibere dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228, e n. 237/00, tali profitti e perdite siano nulli.

Meccanismo e procedura di prelievo

L'Autorità propone che il prelievo venga effettuato sulla quota variabile e su base presuntiva, con conguagli da realizzarsi al termine del processo di verifica del conseguimento degli obiettivi a carico dei singoli distributori.

I titoli di efficienza: soggetti beneficiari

Al fine di favorire l'accesso al mercato dei TEE al più ampio numero di soggetti possibile, l'Autorità propone che abbiano diritto ai titoli anche i distributori non sottoposti a obblighi. Inoltre, si propone che valgano per le ESCO gli ordinari requisiti minimi previsti per le organizzazioni costituite in forma societaria.

I titoli di efficienza: tipologia di titoli

In conformità con quanto stabilito dai decreti viene proposto che l'Autorità emetta tre tipi di titoli, in relazione ai diversi obiettivi dei distributori e caratterizzati da differenti gradi di fungibilità tra di loro:

- titoli di tipo 1, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso riduzione dei consumi di energia elettrica;
- titoli di tipo 2, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale;
- titoli di tipo 3, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso riduzione dei consumi di altri combustibili fossili.

L'Autorità propone inoltre che i titoli abbiano una vita utile pari a cinque anni, calcolati a partire dalla data di emissione. In tal modo i distributori hanno la possibilità di utilizzare titoli eventualmente detenuti in eccesso rispetto al proprio obiettivo specifico di un anno, per conseguire gli obiettivi specifici nei quattro anni successivi. Tale possibilità garantisce una certa flessibilità e contribuisce a limitare la volatilità del prezzo dei titoli.

Verifica del conseguimento degli obiettivi e sanzioni per inadempienza: valore della sanzione

L'Autorità propone di definire la sanzione per inadempienza in termini unitari (euro/tep non risparmiato) e che il valore unitario sia pari al maggior valore tra un parametro da definirsi, in seguito al processo di consultazione, e il prezzo medio di mercato dei TEE registrato nell'anno al quale fa riferimento l'inadempienza, moltiplicato per un coefficiente superiore a uno. Tali valori di riferimento sono da intendersi come aggiornabili. Al fine di rendere coerente il disegno del meccanismo sanzionatorio con l'impianto dei decreti, l'Autorità propone inoltre di differenziare la sanzione da irrogare nel caso di inadempienza all'obiettivo complessivo annuo assegnato a ciascun distributore, da quella per inadempienza all'obbligo di conseguire almeno il 50 per cento di tale obiettivo attraverso riduzioni nei consumi finali del vettore energetico distribuito.

Per tenere conto del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria dipende anche dalla risposta dei clienti alle proposte formulate dai distributori e dalle ESCO, l'Autorità propone che nel comminare le eventuali sanzioni si tenga conto, almeno nei primi anni di attuazione, del rapporto tra il totale dei risparmi raggiunti e l'obiettivo totale. Nel caso in cui questo rapporto assuma valori inferiori a 1, le eventuali sanzioni comminate ai distributori che non raggiungono il proprio obiettivo specifico potrebbero essere ridotte in proporzione al mancato raggiungimento dell'obiettivo totale.

Per favorire la flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati ai singoli distributori, il documento propone di prevedere una procedura di irrogazione di sanzioni che comprenda come primo passo una sorta di "raccomandazione" o "diffida", rivolta agli esercenti che non rispettano il proprio obiettivo annuale, a compensare nell'anno successivo a quello al quale l'obiettivo si riferisce. In tal modo gli obiettivi annuali avrebbero tutti una flessibilità intertemporale di almeno 2 anni (3 anni per il 2002).

Verifica del conseguimento degli obiettivi e sanzioni per inadempienza: modalità di irrogazione

La sanzione potrà venire irrogata in un'unica somma, ovvero attraverso una decurtazione del costo totale riconosciuto di un ammontare pari a quello stabilito per la sanzione. Infine, l'Autorità potrà irrogare sanzioni ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, per inadempienza ai propri provvedimenti, incluse le *Linee guida*, o in caso di trasmissione all'Autorità di informazioni e dati non veritieri.

PAGINA BIANCA

SEZIONE 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE

PAGINA BIANCA

6. RAPPORTI ISTITUZIONALI

RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA E INDIPENDENZA

Le procedure decisionali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono aperte e trasparenti, in linea con gli assetti più avanzati concernenti l'esercizio dell'attività amministrativa, con riferimento ai procedimenti per l'adozione dei provvedimenti sia individuali sia generali.

Per quanto riguarda i primi, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, rendono applicabili, con le particolarità suggerite dall'azione amministrativa dell'Autorità, i principali istituti del procedimento amministrativo, quali la comunicazione del suo avvio, la possibilità di intervenire nello stesso con la presentazione di memorie scritte e documenti, la comunicazione delle risultanze al termine dell'istruttoria. A ulteriore garanzia dell'effettività del contraddittorio, è prevista anche la possibilità, per i soggetti destinatari del provvedimento, di chiedere una audizione finale davanti al Collegio. Con specifico riferimento ai procedimenti individuali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 assicura inoltre la possibilità, per i soggetti indicati, di accedere agli atti del procedimento mediante la visione o l'estrazione di copia dei medesimi.

Per quanto attiene ai secondi, la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61, garantisce procedure istruttorie caratterizzate dalla possibilità, per i soggetti interessati, di presentare osservazioni e memorie scritte, anche a margine della eventuale diffusione, da parte dell'Autorità, di un apposito documento per la consultazione. Nell'ambito dello stesso tipo di procedimento è prevista pure la possibilità di convocare audizioni speciali, anche individuali, per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Nell'insieme, le procedure descritte garantiscono, ai soggetti destinatari dei provvedimenti dell'Autorità, il pieno diritto alla partecipazione procedimentale, ferma restando la potestà dell'Autorità.

L'Autorità intende introdurre formalmente l'analisi di impatto della regolazione come strumento per valutare e aumentare l'efficacia delle sue decisioni, e per minimizzare il costo della regolazione sia per i soggetti regolati, sia per il regolatore stesso.

Tale strumento, previsto dalla legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, che introduce l'analisi dell'impatto della regolazione per la pubblica amministrazione italiana e ulteriormente definito sotto il profilo metodologico e procedurale dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, viene esplicitamente citato anche per le autorità amministrative indipendenti nel disegno di legge 12 ottobre 2001 (legge di semplificazione 2001).

L'Autorità ha rilevato che nei procedimenti per l'adozione dei propri provvedimenti sono contenute metodologie e approcci di valutazione – sinteticamente riassunti nelle relazioni tecniche di accompagnamento delle delibere – coerenti con l'ulteriore sviluppo delle procedure di analisi di impatto della regolazione, prescritte dalla normativa.

I risultati raggiunti dall'Autorità dimostrano che l'indipendenza è stata difesa e maturata nelle scelte tecniche, soprattutto in materia di tariffe e qualità dei servizi di pubblica utilità. L'indagine *Regulatory Reform in Italy*, condotta dall'OCSE nella primavera 2001, evidenzia il progresso registrato nel nostro paese dal 1990 nel settore dei servizi pubblici ed esprime un lusinghiero giudizio sull'Autorità; a questo segue la raccomandazione al Governo e al Parlamento di proseguire su tale strada, superando le pressioni degli interessi contrastanti.

RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'Autorità svolge una costante attività di coordinamento e raccordo con altri organismi istituzionali ed è chiamata a esprimere pareri, a inviare osservazioni e segnalazioni, a presentare memorie su temi di sua competenza.

Il 13 giugno 2001 l'Autorità, in vista dell'entrata in vigore della riforma delle tariffe di distribuzione del gas, ha inviato osservazioni e proposte al Governo in materia di tassazione sulle forniture di gas metano e altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane (imposta di consumo, addizionale regionale e imposta sul valore aggiunto). L'Autorità ha segnalato al Governo l'opportunità e l'urgenza di introdurre modifiche nella normativa tributaria, in modo da renderla coerente con gli obiettivi di liberalizzazione del mercato e con il nuovo ordinamento tariffario. Questo, articolato per fasce di consumo, ha infatti unificato le precedenti gamme tariffarie, basate su tipologie di utilizzo alle quali erano attribuite diverse aliquote di prelievo.

Il 25 luglio 2001 l'Autorità ha inviato al Governo una segnalazione riguardo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001 che dettava indirizzi strategici e operativi alla Sogin S.p.A. (Società gestione impianti nucleari). L'obiettivo è stato evidenziare alcuni disallineamenti del decreto, rispetto al vigente ordinamento tariffario del settore dell'energia elettrica, che potrebbero determinare un significativo incremento degli

oneri a carico dei clienti finali del mercato libero e di quello vincolato. L'Autorità ha segnalato l'opportunità di modificare e integrare il decreto ministeriale per evitare appesantimenti del carico fiscale gravante sulle tariffe e sui prezzi.

Il 7 settembre 2001 l'Autorità ha inviato al Governo una segnalazione sulla proposta della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio dei ministri per l'adozione di un regolamento delle condizioni di accesso alle reti per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Il regolamento si propone di incrementare tali scambi e contemporaneamente, definendo strumenti per la rimozione di barriere tecniche ed economiche a essi, di incentivare la concorrenza nel mercato interno. L'Autorità ha sottolineato quanto l'eliminazione degli ostacoli oggi esistenti e l'armonizzazione delle discipline dei diversi paesi in un sistema europeo integrato siano condizioni imprescindibili per la creazione di un mercato unico europeo liberalizzato. A tal fine, sono stati dati suggerimenti per introdurre nel regolamento adeguate condizioni di reciprocità, relative al meccanismo di compensazione dei flussi di transito, ai criteri di equilibrio delle condizioni di accesso alle reti, alle modalità e condizioni di assegnazione della capacità di trasporto sulle interconnessioni.

Il 3 ottobre del 2001, l'Autorità ha presentato al Ministro delle attività produttive un parere sullo schema di decreto ministeriale in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di coltivazione per giacimenti da destinare a stoccaggio di gas. L'Autorità, nell'esprimere parere favorevole, ha fornito osservazioni sui criteri di valorizzazione degli impianti e del gas non ancora estratto.

Come previsto da una propria delibera, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha richiesto all'Autorità un parere rispetto a un elenco di impianti presentato dalla società Enel S.p.A. La domanda riguardava la rispondenza di tali impianti a tipologie specifiche per la cessione sul mercato, condizione necessaria per l'assenso all'acquisizione della società Infostrada S.p.A. L'Autorità, il 3 ottobre 2001, ha espresso in proposito una valutazione negativa avendo verificato che gli impianti indicati non rientravano nella categoria "di punta", come era invece richiesto.

Il 30 ottobre l'Autorità ha presentato al Ministro delle attività produttive un parere sull'aggiornamento annuale della rete nazionale di gasdotti. Le sue valutazioni favorevoli hanno, in particolare, riguardato le previsioni di realizzazione di nuove infrastrutture e il loro collegamento con la rete nazionale.

Il 13 novembre 2001, nell'ambito dell'*Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore energia*, l'Autorità è stata ascoltata dalla Commissione attività produttive della Camera. Nella stessa occasione, è stata presentata una memoria descrittiva dello stato e delle prospettive dei settori dell'energia elettrica e del gas (vedi riquadro più oltre).

Il 13 dicembre 2001, l'Autorità ha inviato un documento di analisi alla Commissione istituita dal Ministro per la funzione pubblica per la razionalizzazione della disciplina delle autorità indipendenti e delle agenzie di settore (vedi Capitolo 2).

Il 12 febbraio 2002, l'Autorità è stata ascoltata dall'Ufficio di presidenza della Commissione industria del Senato nell'ambito della discussione sul disegno di legge annuale di semplificazione, che prevedeva il conferimento al Governo di una delega al riassetto legislativo in materia di energia elettrica e gas, inclusa la revisione della legge istitutiva dell'Autorità. Nel corso dell'audizione è stata consegnata una memoria che ha in particolare illustrato il ruolo e il lavoro svolto dall'Autorità nei primi anni di attività, oltre a fornire un quadro delle liberalizzazioni in atto.

Il 13 marzo 2002, l'Autorità ha inoltrato una segnalazione al Governo e al Parlamento sul disegno di legge di conversione del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7. Esso prevedeva una speciale normativa per facilitare la realizzazione di nuovi impianti elettrici e garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. L'Autorità ha segnalato la propria condivisione degli obiettivi generali perseguiti dal provvedimento, ritenuti essenziali per dare nuovo impulso e maggiore certezza alla liberalizzazione, auspicandone la rapida approvazione. Al contempo è stata richiamata l'attenzione del Governo e del Parlamento sul contenuto di alcuni articoli aggiuntivi posti in discussione, in particolare in materia di *stranded cost* e di remunerazione delle reti di distribuzione dell'elettricità. Questi apparivano in possibile contrasto con gli obiettivi generali della liberalizzazione e della promozione della concorrenza, oltre che con la necessità di una riduzione di costo dell'elettricità per i consumatori finali.